

CCXXXIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1951**Presidenza del Presidente CORRIAS ALFREDO**

La seduta è aperta alle ore 18.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura di una interrogazione urgente Falchi Pierina all'Assessore al lavoro e previdenza sociale:

«per sapere se sia a conoscenza del desiderio espresso da numerosi allievi dei cantieri di lavoro regionali di vedere istituite delle mense sul posto di lavoro, e se, di conseguenza, non ritenga opportuno predisporre un progetto di legge che preveda, insieme con la spesa relativa alla istituzione dei cantieri scuola, un fondo per l'assistenza alimentare, onde eliminare il disagio dei lavoratori assunti nei cantieri della Regione nei confronti di quelli statali». (468)

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, dichiara che il problema trattato dalla interrogazione aveva già richiamato la sua attenzione per la evidente sprequazione che viene a determinarsi per gli allievi addetti ai cantieri di lavoro regionali nei confronti dei lavoratori addetti ai cantieri di lavoro statali. Questi ultimi, infatti, beneficiano del rancio caldo, che viene distribuito tramite la Pontificia Commissione d'Assistenza, secondo una convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e la stessa Pontificia Commissione.

Tale assistenza il Ministro al lavoro potrà disporre in quanto i fondi a sua disposizione non sono destinati specificamente per i cantieri di lavoro, ma genericamente per l'assistenza ai lavoratori disoccupati. Parte di questi fondi viene erogata per il pagamento dell'indennità agli allievi dei cantieri di lavoro, altra parte per il pagamento dei premi agli stessi allievi, ed infine un'ultima parte per finanziare la mensa, che funziona in quasi tutti i Comuni dove sono istituiti i cantieri statali. Alla Regione questo, invece, non è possibile perchè le somme sono iscritte in bilancio con la destinazione specifica al pagamento dell'indennità agli allievi.

D'altro canto, la Giunta non sarebbe molto propensa a instaurare questa forma di assistenza. E' vero che i lavoratori dei cantieri regionali se ne stanno a guardare mentre gli altri vanno alla mensa, ma è anche vero che in alcuni Comuni dove non è possibile attrezzare le mense, i viveri si danno, come suol dirsi, in natura, ed è anche vero che questa forma di assistenza mortifica un po' il lavoratore. Pertanto, l'oratore sarebbe del parere di aumentare l'indennità attualmente percepita per ripagare i lavoratori di quel che perdono non beneficiando della mensa.

L'Assessore Deriu dichiara poi di avere predisposto un progetto di legge per migliorare l'indennità giornaliera degli allievi dei cantieri regionali, in considerazione del fatto che questi lavoratori non godono del premio finale, come gli allievi dei cantieri ministeriali. Tanto più che — ed il Consiglio ne deve dare atto — i lavori vengono svolti

con molta serietà. Ad Oliena, per esempio, in occasione dell'alluvione, l'unico ponte rimasto in piedi è stato quello costruito col cantiere regionale.

L'oratore dichiara che quando la stesura del progetto di legge era ormai completata ebbe notizia che analoga iniziativa era stata presa dal Ministero del lavoro. Ritenne pertanto opportuno mettersi in contatto con detto Ministero e chiese di conoscere quel disegno di legge per adeguarvi il progetto di legge regionale.

Concludendo, l'oratore afferma che quanto prima il disegno di legge verrà presentato al Consiglio in modo che la situazione degli allievi dei cantieri regionali sia in qualche modo migliorata.

FALCHI PIERINA (D.C.) si dichiara soddisfatta e prega l'Assessore Deriu di presentare al più presto l'annunciato progetto di legge.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Colia al Presidente della Giunta:

«per sapere se è a conoscenza del grave malumore che è nato nei contribuenti ai tributi comunali di Iglesias per essere stati tassati recentemente di tributi di imposta di famiglia per gli anni 1949, 1950 e 1951. E poichè apposite disposizioni legislative di finanza comunale, stante la mancata pubblicazione dei ruoli nei termini prescritti, non consentono riscossione di tributi a carattere collettivo con effetto retroattivo, il sottoscritto chiede di conoscere se il Presidente della Giunta regionale non ritenga opportuno: a) - emanare un decreto di sospensione del pagamento dei tributi arretrati; b) - promuovere un'inchiesta ad opera della Giunta Provinciale Amministrativa per appurare a chi risalgono le responsabilità per la mancata riscossione dei tributi degli anni decorsi, — la quale cosa ha creato una situazione deficitaria del Comune —; c) - verificare se negli accertamenti dei redditi per l'anno 1951 si sia seguito un criterio di equità e se su di essi sono state applicate le prescritte aliquote per ricavare l'ammontare dei tributi». (488)

CORRIAS EFISIO (D.C.), *Assessore alle finanze*, dichiara che sono vari i motivi che hanno indotto il Comune di Iglesias a non compilare tempestivamente i ruoli dell'im-

posta di famiglia per gli esercizi 1948, 1949 e 1950. Innanzitutto, ciò è dipeso dal fatto che la disoccupazione che ha inferito negli anni suindicati e le condizioni di grave disagio economico della classe lavoratrice avrebbero reso di scarsa utilità finanziaria per il Comune e particolarmente ingrata per i contribuenti l'applicazione dell'imposta, date le peculiari caratteristiche della popolazione, quasi esclusivamente operaia. Per gli stessi motivi, anche nel limitrofo Comune di Carbonia, negli stessi anni, non furono compilati i ruoli. Del resto, il Comune non versava allora in così gravi condizioni deficitarie da imporre a qualunque costo l'applicazione dell'imposta.

In seguito, l'Amministrazione comunale, consapevole della necessità di ottemperare ad un obbligo di legge e ad un impegno di bilancio, ha cercato più volte di ovviare all'inconveniente, e nel 1949, nell'intento di raggiungere lo scopo senza provocare turbamenti nella popolazione, deliberò di applicare l'imposta di famiglia attribuendo ai contribuenti a reddito fisso una quota annua pari ad una giornata di stipendio o salario; la deliberazione fu, però, annullata dal Prefetto perchè manifestamente illegittima.

Nell'anno in corso la Giunta comunale, pressata da incoercibili necessità del bilancio e sollecitata dalla Prefettura, ha dovuto pertanto provvedere, con una certa urgenza, alla compilazione delle matricole 1949, 1950 e 1951, trascurando necessariamente il 1948 perchè prescritto, giusta il disposto del primo comma dell'articolo 290 del T. U. finanza locale. I ruoli relativi alle partite non contestate sono già stati, così, messi in riscossione.

L'Assessore Corrias osserva che, in linea giuridica, per il disposto del quarto capoverso dell'articolo 274 del citato T. U. gli accertamenti di ufficio agli effetti delle tasse comunali possono essere eseguiti in qualsiasi tempo, ed in base al successivo articolo 290 è consentito ai Comuni di accertare l'imposta sia per l'anno in corso che per i due precedenti.

Pertanto, secondo l'oratore, la procedura seguita nel caso particolare dal Comune di Iglesias si presenta regolare, in quanto — contrariamente all'affermazione, invero molto generica, dell'interrogante — non risulta esistere nella vigente legislazione alcuna norma che faccia divieto ai Comuni di estendere l'accertamento dell'imposta di fa-

miglia tanto per l'anno in corso che per i due precedenti, quando, per una qualsiasi causa, l'accertamento non abbia avuto luogo nei termini normali. Semmai, il ritardato accertamento e conseguente tardiva pubblicazione dei ruoli porterà alla riscossione in coincidenza con le rate dei ruoli erariali successive a quelle già scadute (ultimo comma articolo 1 R. D. L. 24 settembre 1936, numero 1792).

Per quanto riguarda l'emanazione dei decreti di sospensione e l'inchiesta da promuovere circa la mancata riscossione dei tributi negli anni decorsi e l'applicazione delle prescritte aliquote, l'oratore dichiara che — al momento attuale — la Regione non ha alcuna competenza in materia, e, d'altro canto, la cosa appare, a prima vista, superflua, poichè, già in sede di approvazione delle relative deliberazioni del Comune, l'organo di tutela ha implicitamente ritenuto regolare l'operato degli amministratori del Comune.

Concludendo, l'Assessore alle finanze rileva che, se qualche contribuente si fosse ritenuto tassato oltre la misura dovuta, avrebbe potuto fruire dei rimedi previsti dalle leggi in vigore con la presentazione del ricorso relativo alle competenti Commissioni.

COLIA (P.S.I.) si dichiara completamente insoddisfatto, anche per il fatto che all'interrogazione è stata data risposta con quattro mesi di ritardo, e non dal Presidente della Giunta al quale era diretta l'interrogazione.

L'oratore denuncia la responsabilità degli amministratori del Comune di Iglesias, che hanno applicato tasse anche su generi non previsti dalla tariffa generale contenuta nella legge numero 177 del 1947 e lamenta che la Regione non sia intervenuta per richiamare gli amministratori al rispetto della legge.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'interrogazione Melis all'Assessore al lavoro e previdenza sociale:

«per conoscere se e quali provvedimenti intende adottare perchè venga posto termine all'inumano trattamento fatto ai lavoratori dipendenti, e per le ingiustizie commesse ai danni dei disoccupati di Goni, dall'impresa appaltatrice della costruzione del bacino del Flumendosa. Si lamenta che tale

impresa continua ad assumere dei lavoratori, qualificati e manovali comuni, da altre zone, perfino dalla Penisola, trascurando i disoccupati di Goni, che ammontano ad oltre sessanta unità, tra specializzati, qualificati e comuni, i quali si trovano in miseria perchè da tempo senza lavoro. Per quanto riguarda poi i lavoratori dipendenti, vi è da rilevare che essi dormono all'aperto sulla nuda terra — data la mancanza dei baraccamenti prescritti dalla legge —, che soffrono la sete perchè la ditta non fornisce acqua sufficiente per bere e non fornisce affatto quella necessaria per la pulizia personale; che sul luogo non esiste locale per refettorio, nè vi sono servizi igienici di qualsiasi specie (latrine, eccetera); che di massima non viene concesso il riposo settimanale, nè il giusto compenso per lavoro straordinario prestato, nè — infine — vengono pagati i salari stabiliti dal contratto collettivo di lavoro, compresi dal capitolato di appalto. L'interrogazione, data la gravità dei fatti, ha carattere d'urgenza». (495)

Dà quindi lettura dell'interrogazione Tocco all'Assessore al lavoro e previdenza sociale:

«per sapere se gli siano note le deprecabili condizioni nelle quali vivono gli operai addetti ai lavori del Flumendosa in Goni, privi di ogni assistenza igienico-sanitaria, di dormitori, di mense. Se gli sia parimenti noto che le imprese appaltatrici dei lavori provvedono all'ingaggio dei lavoratori qualificati e comuni senza rispettare le norme vigenti in merito all'assunzione della manodopera locale». (497)

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e previdenza sociale*, rileva che la presunta inosservanza delle norme di assunzione del personale da parte delle imprese appaltatrici dei lavori per il Flumendosa ha già costituito oggetto dell'interrogazione numero 369 presentata dagli onorevoli Cocco e Torrente, ai quali, per la circostanza, erano stati forniti chiarimenti e precisazioni.

In relazione alle nuove interrogazioni, l'oratore precisa che nella zona del Flumendosa sono attualmente in corso i lavori per la costruzione della galleria di eduazione Mulargia-Arìxi, appaltati alla impresa Di Penta, e della diga sul Mulargia, appaltati all'impresa Sogene.

Dei 143 operai occupati nei cantieri Di Penta, 37 sono continentali, e trattasi di un nerbo di specializzati (capi sciolta, capi finestra, motopalisti) che l'impresa porta seco in ogni lavoro, e la cui assunzione è stata regolarmente autorizzata dall'Ufficio provinciale del lavoro; nei cantieri Sogene, fra 364 operai, solamente 27 sono continentali, e trattasi, comunque, di personale qualificato.

Per la rimanente mano d'opera, l'Assessore Deriu dichiara che essa è stata equamente assunta fra i paesi circonvicini, e tra questi il Comune di Goni non risulta particolarmente trascurato (la sola impresa Sogene ne occupa 42).

L'oratore riconosce che i locali per dormitori e refettori e le installazioni per l'assistenza igienico-sanitaria sono tuttora in fase di sistemazione: tale situazione è però giustificabile dal fatto che il cantiere opera in una zona disagiata, tale da non permettere l'immediata realizzazione di condizioni perfette. I locali in allestimento sono in muratura e prevedono la sistemazione degli operai in piccole camerette capaci di 6-8 persone, evitando l'agglomeramento e consentendo maggior ordine e pulizia.

Anche per l'acqua è in stadio di ultimazione un apposito allaccio, mentre attualmente si provvede all'approvvigionamento idrico con il trasporto a soma, in quantità comunque sufficiente alle esigenze del personale dipendente.

Da un sopralluogo effettuato dai competenti organi ispettivi, non sono state rilevate infrazioni alla legge sul collocamento ed i salari corrisposti sono risultati conformi alle tabelle contrattuali. Dagli stessi organi sono state impartite alle imprese opportune prescrizioni in materia di prevenzione infortuni e d'igiene del lavoro.

L'Assessore assicura, comunque, che continuerà a sorvegliare attentamente affinché le imprese adempiano quanto prima, e scrupolosamente, alle prescrizioni loro impartite, e prega gli interroganti di segnalargli ogni inadempienza di cui venissero a conoscenza.

MELIS (P.S.d'A.) lamenta che gli Assessori, nel rispondere alle interrogazioni, cerchino sempre di dimostrare che gli interroganti prendono costantemente delle cantonate, mentre non si è mai dato il caso che un Assessore abbia riconosciuto in una in-

terrogazione un barlume di verità e di fondatezza. Eppure — secondo l'oratore — vi sono stati casi veramente clamorosi, come quello riguardante l'assunzione degli operai in occasione della visita del Presidente Einaudi alle zone colpite dall'alluvione. L'episodio di cui oggi si tratta ne è un altro esempio.

L'Assessore ha invitato i consiglieri a sorvegliare e a dargli gli elementi di controllo: l'interrogazione altro non è che un accoglimento di tale invito.

L'oratore conferma che gli operai dei quali si parla nella interrogazione sono costretti a vivere in condizioni disumane. Debbono dormire per terra, poichè, dopo un anno dalla loro assunzione, non si è ancora provveduto a costruire gli alloggi. L'acqua, inoltre, è insufficiente: viene fornita soltanto in misura forse sufficiente per dissetare i lavoratori, mentre per gli usi igienici non si provvede affatto.

Inoltre, l'oratore lamenta che l'impresa ha assunto lavoratori continentali non specializzati, ai quali viene riservato un trattamento che mette i lavoratori sardi in condizioni di inferiorità. Questi ultimi, infatti, tutte le mattine, per recarsi al lavoro, devono percorrere a piedi oltre quattro chilometri, mentre i lavoratori continentali vengono condotti sul posto di lavoro per mezzo di camion. Inoltre, i lavoratori continentali ricevono un'indennità speciale di lavoro, come lavoratori che si rechino a lavorare in colonia.

Concludendo, pur dichiarandosi insoddisfatto della risposta, l'oratore prende atto delle dichiarazioni dell'Assessore.

TOCCO (P.S.I.) dichiara che su trentasette operai specializzati che lavorano per conto dell'impresa citata nella interrogazione, uno solo è sardo. Inoltre, dichiara di possedere una larga documentazione sul trattamento degli operai da parte di tale impresa. Afferma che gli operai continentali si comportano come colonizzatori nei confronti dei sardi.

L'oratore si dichiara insoddisfatto della risposta, pur prendendo atto delle buone intenzioni dell'Assessore.

Annunzio di interrogazioni.

«Interrogazione Contu - Melis - Puligheddu sui lavori in corso a Barisardo a se-

guito delle recenti alluvioni e sulla mancata istituzione di cantieri di lavoro». (522)

«Interrogazione Meloni - Tocco - Contu - Melis - Borghero - Serra - Covacovich concernente un provvedimento del Ministero dell'industria e commercio sulle concessioni minerarie di Monte Agruxiau (Iglesias) e Monte Fenugu (Gonnesa)». (523)

Discussione e approvazione della proposta di legge nazionale: «Provvedimenti a favore delle aziende agricole della Sardegna danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1951». (5)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

DESSANAY (P.C.I.) esordisce affermando che sarebbe opportuno abbinare alla discussione della proposta di legge numero 5 quella della proposta di legge numero 6, poichè entrambe trattano la stessa materia. Dichiarò inoltre che le due proposte di legge stanno a dimostrare l'insufficienza della legislazione italiana sulle calamità naturali.

Le due proposte sollevano, peraltro, alcune questioni di principio. In primo luogo, bisogna risolvere il problema se la Regione possa proporre leggi speciali al Parlamento. E' un problema che si è posto il Gruppo parlamentare sardo e che ha suscitato una lunga discussione. L'onorevole Mannironi ha affermato la necessità di attendere il progetto di legge del Governo e di sostenere in Parlamento, in occasione della discussione di tale progetto, una linea di condotta unitaria. Per fortuna, la voce è rimasta isolata. L'onorevole Fadda ha invece affermato la necessità di agire con realismo politico, suggerendo di presentare le due proposte di legge per dimostrare la volontà della Regione di tenersi in contatto col Parlamento, benchè ci sia da dubitare del loro accoglimento.

Secondo l'oratore, era pertanto necessario presentare, in questa circostanza, ambedue le proposte di legge, anche per mettere alla prova la volontà del Governo di rispettare lo Statuto speciale laddove esso impone alla solidarietà nazionale il soddisfacimento dei diritti storici del popolo sardo. L'iniziativa è dunque utile, opportuna e necessaria.

Dessanay dichiara che il primo dei due progetti di legge potrà anche essere inserito nel progetto di legge del Governo, ma

che il secondo difficilmente potrà essere approvato così come è stato proposto dalla Regione. L'onorevole Sanna Randaccio proponeva di scendere ad un compromesso; ma la Regione non può che chiedere ciò che ritiene giusto.

La proposta numero 5, secondo l'oratore, si giustifica perchè rappresenta le necessità più impellenti dei centri colpiti dalle recenti calamità, e le condizioni particolarmente gravi dei centri più miseri. La proposta numero 6 si giustifica perchè si fonda sull'esigenza dei prefinanziamenti: Puligheddu ne ha egregiamente dimostrato la necessità nella sua relazione.

L'oratore ritiene che tutti i Gruppi voteranno a favore delle due proposte di legge. Dichiarò, peraltro, di non poter concordare con lo schema di relazione proposto da Serra in quanto, in tale schema, si fa appello alla generosità del Parlamento, evitando di dare una impostazione autonomistica al problema.

Concludendo, l'oratore afferma che la sorte finale delle due proposte darà alla Sardegna la misura dell'attenzione che il Parlamento nazionale presta alle cose sarde. (*Consensi a sinistra*).

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

SERRA (D.C.), *relatore*, rileva l'urgenza che le due proposte di legge diventino provvedimenti concreti e dichiara di concordare con Dessanay circa il suggerimento di abbinare la discussione generale delle due proposte. La quarta Commissione ha preferito porre lo accento sul credito di miglioramento, poichè lo Stato ha dimostrato sempre di essere restio a concedere crediti di esercizio. Invece, nella riunione congiunta della seconda e della quarta Commissione, si è data la preferenza al credito di esercizio.

L'oratore afferma che la legislazione italiana in materia di calamità pubbliche si è sempre orientata verso il ripristino delle opere pubbliche e verso la costruzione di fabbricati privati, separando nettamente tali settori da quello dell'agricoltura. Pertanto, la Giunta bene ha fatto a tenere distinti i due problemi. La Giunta ha anche introdotto il nuovo principio dell'indennizzo, una innovazione rispetto a quello tradizionale dei

sussidi. E' però dubbio se il Parlamento accoglierà tale concetto.

Concludendo, Serra elogia la Giunta per la rapidità con cui ha presentato le due proposte di legge. (*Approvazioni*).

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara di non dover fare particolari osservazioni sulle due proposte di legge, poichè ha potuto constatare l'unanimità dei consensi. Riafferma, invece, la necessità di presentare le due proposte, anche se, essendosi abbattuta la calamità su gran parte del territorio nazionale, il Governo dovrà prendere un provvedimento di carattere generale. Le due proposte rispecchiano, infatti, le esigenze particolari dell'Isola, ed il Governo nel suo provvedimento dovrebbe ispirarsi a tale proposta.

Secondo l'oratore, è necessario, nel caso che la proposta numero cinque venga assorbita da un provvedimento di carattere generale, adoperarsi affinché la proposta numero sei venga accolta così come è stata predisposta dalla Giunta. Infatti, mentre l'intervento dello Stato si è sempre limitato alla concessione di sussidi, nella proposta regionale si pone l'accento sul fatto che i terreni colpiti dalle alluvioni sono stati completamente distrutti, e si propone pertanto una innovazione della legislazione su tale materia.

Concludendo, il Presidente della Giunta dichiara di nutrire dubbi sull'opportunità della soppressione dell'articolo 14 della proposta di legge n. 5. Infatti, se le ragioni addotte dalla Commissione circa la capacità della Regione in materia di agricoltura sono valide, si deve tener conto anche del fatto che la legge viene finanziata dallo Stato. (*Consensi*).

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(*E' approvato*).

Art. 1

Allo scopo di favorire il ripristino e la ripresa produttiva delle aziende agricole della Sardegna, danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre 1951, è autorizzata la concessione di sussidi o indennizzi nella misura e con le modalità di cui appresso.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu-Melis:

«Art. 1 - anzichè: "dell'ottobre 1951", dire "dell'autunno 1951"».

PRESIDENTE, dopo aver affermato che dell'emendamento si terrà conto in sede di coordinamento, mette in votazione l'articolo.

(*E' approvato*).

Art. 2

Il sussidio può essere concesso per le spese occorrenti:

- a) al ripristino della sistemazione della coltivabilità e della produttività dei terreni;
- b) al ripristino delle piantagioni arboree, arbustive e delle chiudende;
- c) all'acquisto di sementi;
- d) alla ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;
- e) alla ricostituzione delle scorte vive e morte distrutte, comprese anche quelle delle imprese armentizie.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu-Melis:

«Lettera a): dopo "sistemazione" aggiungere una virgola. Aggiungere: "f) alla ricostruzione o riparazione delle strade vicinali"».

CASU (P.S.d'A.) dichiara di ritenere indispensabile l'accettazione della seconda parte dell'emendamento, perchè il problema è uno dei più importanti per l'agricoltura sarda.

PAIS, *Assessore tecnico all'agricoltura e foreste*, si dichiara contrario alla seconda parte dell'emendamento, a meno che la somma prevista dalla proposta di legge non venga aumentata.

ZUCCA (P.S.I.) si dichiara favorevole all'emendamento Casu-Melis.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo con la prima parte dell'emendamento Casu-Melis.

(*E' approvato*).

Indi mette in votazione la seconda parte dell'emendamento Casu-Melis.

(E' approvata).

Art. 3

Il sussidio non può eccedere rispettivamente: per le piccole aziende il 90 per cento, per le medie aziende il 70 per cento e per le grandi aziende il 50 per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c); per le piccole aziende il 70 per cento, per le medie aziende il 50 per cento e per le grandi aziende il 38 per cento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e).

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu-Melis:

«Aggiungere: "Per gli interventi di cui alla lettera f) il contributo non può eccedere il 90 per cento"».

CASU (P.S.d'A.) dichiara che l'emendamento è una conseguenza logica dell'emendamento all'articolo 2.

COVACIVICH (D.C.) si dichiara contrario all'emendamento, che svierebbe completamente lo spirito della proposta di legge.

PASOLINI (D.C.) concorda con Covacivich.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.) riconosce eccessiva la percentuale del novanta per cento prevista dall'emendamento. Si dovrebbe cercare una soluzione che possa tranquillizzare tutti.

PRESIDENTE dichiara che si deve tener presente il fatto che la proposta di legge è stata predisposta in base ai danni già accertati.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.) propone di sospendere l'esame dell'articolo per dar modo di giungere ad un accordo.

PRESIDENTE accoglie la proposta di Puligheddu.

Art. 4

Ai proprietari, i cui terreni non possono essere ripristinati a coltivazione, sarà corrisposto un indennizzo pari rispettivamente al 70 per cento, al 50 per cento, al 35 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni, a seconda che essi costituissero o facessero parte di piccole, medie o grandi aziende.

La liquidazione dell'indennizzo è subordinata all'impegno da parte del proprietario di reimpiego della somma a scopi produttivi in agricoltura con sanzione di reintegro in caso di inadempienza.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

Sono ammessi al sussidio coloro che ne abbiano interesse. Per i conduttori non proprietari, il sussidio si riferisce alle sole spese per riparare i danni subiti nei beni strumentali. Quando il fondo è condotto in forma associativa, il sussidio di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo 2 viene ripartito in relazione alle quote afferenti a ciascuna delle parti.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu-Melis:

«Dopo "ne abbiano interesse" aggiungere "e che ne abbiano fatta richiesta"».

CASU (P.S.d'A.) ritira l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Art. 6

Qualora, per il miglior esito dei ripristini e delle ricostruzioni previste dalle lettere a), b) e d) dell'articolo 2, occorra coordinare le opere in fondi contermini, il compito può essere assunto dai proprietari ovvero dagli agricoltori interessati ai fondi medesimi comunque associati.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 7

La domanda di concessione del sussidio e la richiesta di indennizzo devono indicare:

a) - nome, cognome, paternità e domicilio del richiedente;

b) - Comune e località dove è ubicata la azienda;

c) - superficie agraria ripartita nella specie di coltura;

d) - nominativo del partecipante e composizione della famiglia;

e) - descrizione e valutazione dei danni subiti, descrizione e valutazione delle spese occorrenti per la ricostruzione.

Ove trattisi delle opere previste nella lettera d) dell'articolo 2 alla domanda dovrà allegarsi un progetto delle opere medesime.

La domanda dovrà essere annotata in calce dal Sindaco e dal comandante la Stazione dei CC. del Comune nel cui territorio è ubicata l'azienda, con la dichiarazione che questa è stata danneggiata da alluvione.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu-Melis:

«Aggiungere: "La domanda di sussidio per la ricostruzione e riparazione delle strade vicinali di cui all'articolo 2 lettera f) può essere inoltrata da uno o più utenti, singoli od associati, o dal Comune". Al secondo comma dopo le parole "opere previste nella lettera d)" aggiungere "e nella lettera f)"».

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara di accettare l'emendamento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Mette in votazione la prima parte dell'emendamento.

(E' approvata).

Mette in votazione la seconda parte dell'emendamento.

(E' approvata).

Art. 8

Le domande possono essere presentate direttamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o al Sindaco del Comune ove il richiedente ha domicilio.

Il Sindaco, il quale è tenuto a dare alle disposizioni della presente legge la massima diffusione e redigere, se richiesto, per conto degli interessati, ove questi siano piccoli coltivatori diretti o conduttori delle aziende danneggiate, le domande stesse, le trasmette all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 9

I necessari accertamenti in ordine alla concessione dei sussidi sono demandati all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale vi provvede con le modalità previste dalla legge regionale 9 agosto 1950, numero 44, escludendo quanto in essa disposto circa gli uffici di collocamento, e con ogni altro mezzo di indagine, atto ad assicurare la corrispondenza della concessione del sussidio alle finalità che la presente legge si propone.

Per le opere indicate alla lettera d) dell'articolo 2 il capo dell'Ispettorato compartimentale provvede, sotto la sua responsabilità, agli effetti del R. D. 13 febbraio 1933, numero 215, all'approvazione del progetto, al collaudo, ed alla liquidazione del contributo.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu-Melis:

«Al secondo comma, dopo le parole "alla lettera d)" aggiungere "e alla lettera f)"».

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvata).

Indi mette in votazione l'emendamento Casu-Melis.

(E' approvata).

Art. 10

E' costituita in ciascuna delle Province di Cagliari, Sassari e Nuoro una Commissione composta dall'Assessore all'agricoltura della Regione, che la presiede, dal Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Intendente di finanza.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 11

Il capo dell'Ispettorato provinciale, sulla base della documentazione acquisita e, nei casi di cui all'articolo 4, del parere della Commissione di cui al precedente articolo 10, liquida i sussidi e gli indennizzi, e ne dispone il pagamento in una o più soluzioni secondo le qualità del danno, mediante ordinativi tratti sui fondi che gli vengono anticipati con ordini di accreditamento dell'importo massimo di lire 30 milioni, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 4 novembre 1950, numero 985.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 12

Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 13

L'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura è autorizzato ad avvalersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione ai sensi e per le finalità previste dal numero 2 dell'articolo 20 del decreto legge presidenziale 15 marzo 1947, numero 214.

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che la Commissione ne ha proposto la soppressione, mette in votazione l'articolo.

(Non è approvato).

Art. 14

Per l'esecuzione della presente legge, le attribuzioni del Ministro all'agricoltura e alle foreste restano delegate al Presidente della Giunta Regionale Sarda, ai sensi degli articoli 6 e 47 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3.

Il Presidente della Giunta Regionale Sarda provvederà altresì a disporre con suo decreto la ripartizione tra le Province interessate della somma stanziata, sentito il Comitato regionale per l'agricoltura.

PRESIDENTE ricorda che la Commissione ne ha proposto la soppressione.

ERA (P.N.M.) si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo, che risulterebbe, all'atto pratico, inutile.

ZUCCA (P.S.I.) concorda con Era.

SERRA (D.C.) dichiara che si potrebbe cercare una formula conciliativa.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, chiarisce che l'articolo 14 è stato inserito per completare quanto disposto dall'articolo 11. Gli accreditamenti sono fatti dal Ministero, ma, se vi sarà una delega, saranno effettuati dalla Giunta.

ZUCCA (P.S.I.) riconosce valido il chiarimento.

PRESIDENTE mette in votazione l'articolo.

(E' approvato).

Rimette, quindi, in discussione l'articolo 3.

PIRASTU, *Segretario*, dà lettura dell'emendamento Casu-Melis:

« Aggiungere: "Per gli interventi di cui alla lettera f) il contributo non può eccedere il 90 per cento" ».

Dà quindi lettura dell'emendamento Pasolini - Torrente - Puligheddu - Medda - Costa - Dessanay:

« Aggiungere: "La concessione del sussidio di cui alla lettera f) dell'articolo 2 è

subordinata al soddisfacimento delle richieste di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso articolo e la misura del sussidio non potrà essere superiore al 65 per cento».

Dà infine lettura dell'emendamento Dessanay-Zucca:

«Anzichè "non può eccedere" scrivere "è"».

DESSANAY (P.C.I.) dichiara di aver presentato l'emendamento per non lasciar adito ad arbitrii.

PASOLINI (D.C.) dichiara che con l'emendamento di cui è firmatario si intende subordinare i provvedimenti per le strade vicinali a quelli per le altre esigenze più impellenti.

MEDDA (P.L.I.) ribadisce quanto affermato da Pasolini.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara che in questa circostanza è necessario che i danni vengano risarciti con una certa gradualità.

PASOLINI (D.C.) si dichiara favorevole alla proposta della Commissione.

ZUCCA (P.S.I.) dichiara che, trattandosi di un danno subito indistintamente da tutti, è giusto che tutti ricevano in proporzione.

SERRA (D.C.) si dichiara favorevole alla formulazione della Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione la prima parte dell'articolo, fino a «non può eccedere rispettivamente».

(E' approvata).

Mette in votazione la rimanente parte dell'articolo.

(E' approvata).

Mette in votazione l'emendamento Pasolini-Torrente ed altri.

(E' approvato).

Dichiara che gli emendamenti Dessanay-Zucca e Casu-Melis s'intendono pertanto respinti.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge nazionale: «Provvedimenti a favore delle aziende agricole della Sardegna danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1951».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	39
votanti	38
maggioranza	20
favorevoli	37
contrari	1
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Azzena - Borghero - Brotzu - Busalai - Casu - Cerioni - Cocco - Corda - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Ibba - Masia - Medda - Melis - Morgana - Muretti - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Sechi Eufemia - Senes - Serra - Stangoni - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

Discussione e approvazione della proposta di legge nazionale: «Provvidenze a favore delle zone della Sardegna colpite dall'alluvione». (6)

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Poichè nessuno è iscritto a parlare, la dichiara chiusa.

PULIGHEDDU (P.S.d'A.), *relatore*, si rifà alla relazione scritta.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, dichiara di accettare la proposta di legge nella formulazione della Commissione.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Il Ministero del tesoro è autorizzato a costituire, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e foreste, presso l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna, un fondo di lire 2.500.000.000 da destinarsi, sotto forma di credito agrario, a favore degli agricoltori, singoli o associati, che abbiano subito danni in dipendenza delle alluvioni verificatesi in Sardegna nell'autunno 1951, con precedenza e preferenza alle domande dei piccoli proprietari, dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Sul fondo di cui all'articolo precedente, l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna è autorizzato a concedere anticipazioni al tasso annuo del 5 per cento, comprensivo di spese accessorie e diritti di commissione, ad agricoltori che beneficino della concessione di contributi dello Stato o della Regione Sarda per ripristino di opere o colture danneggiate dalle alluvioni di cui all'articolo 1. Tali anticipazioni sono garantite mediante cessione dei contributi medesimi.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Ai fini della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

Agli effetti della valutazione della necessità e della misura dei prestiti da concedersi agli aventi diritto, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura terranno debito conto, in quanto da considerarsi non cumulabili, dei contributi assegnati o da assegnarsi agli stessi richiedenti, in virtù di altri provvedimenti disposti dallo Stato o dalla Regione Sarda in dipendenza dell'alluvione.

PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che la Commissione ne ha proposta la soppressione, lo mette in votazione.

(Non è approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge nazionale: «Provvidenze a favore delle zone della Sardegna colpite dall'alluvione».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	32
votanti	31
maggioranza	16
favorevoli	31
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarella - Azzena - Borghero - Casu - Cerioni - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Masia - Medda - Melis - Morgana - Muretti - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pinna - Pirastu - Puligheddu - Sechi Eufemia - Serra - Stara - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Corrias Alfredo).

La seduta è tolta alle ore 22 e 30.